



Comune di San Cesareo

Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 Del 17 marzo 2009	OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili. Approvazione aliquote e detrazioni d'imposta anno 2009.
----------------------------------	--

L'anno **duemilanove**, il giorno **diciassette** del mese di **marzo** alle ore 14,00 nella sala delle adunanze del Comune.

Alla **prima** convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		PRESENTE	ASSENTE	
PANZIRONI	PIETRO	X		Assegnati n. 17
SABELLI	ALESSANDRA	X		
MATTOGNO	MASSIMO	X		
TUFI	FRANCESCO	X		
MASTRACCI	ACHILLE	X		In carica n. 17
BIANCHI	ADRIANO	X		
ROSSI	MICHELE	X		
MARIANI	FILIPPO	X		
SCHIANO DI TUNNARIELLO	SALVATORE	X		Presenti n. 17
ROMA	STEFANO	x		
PAGLIA	VITTORIO	X		
SCIPIONI	LUCIANA	X		
PERA	ANGELO	x		Assenti n. ===
BELLIA	ARIANNA	x		
BIANCHI	ANTONIO	x		
SABELLI	SETTIMIO	X		
IENNE	ILARIA	X		

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Filippo Mariani – Presidente del Consiglio
- Partecipa il Segretario Generale Dott. *Alfonso Migliore*
- La seduta è pubblica
- Vengono nominati scrutatori i Signori: *Bellia – Mastracci – Sabelli A.*

Si dà atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere *favorevole*
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere *favorevole*

VISTA la proposta di deliberazione di medesimo oggetto che si allega alla presente;

Dopo una breve introduzione del Presidente e l'affermazione che le tariffe in esame non hanno subito variazioni rispetto allo scorso anno, si procede alla votazione che effettuata a scrutinio palese è risultata favorevole all'unanimità;

Per effetto della votazione sopra riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. Approvare la proposta di deliberazione che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Successivamente con separata votazione unanime favorevole espressa a scrutinio palese


DELIBERA

- 1- Rendere la presente immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ASSESSORATO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA SETTORE INTERESSATO

RELATORE



IV

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. Approvazione aliquote, riduzioni e detrazioni per l'anno 2009.

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, che testualmente recita:

“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

“2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

“3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

IL RESPONSABILE

..... *Favorevole*

DEL SERVIZIO

.....

INTERESSATO

data *12/3/2009* Il Responsabile..... *[Signature]*

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

IL RESPONSABILE

..... *Favorevole*

DI

.....

RAGIONERIA

data *12/3/2009* Il Responsabile..... *[Signature]*

Dato atto che sulla base del vigente regolamento, il comune ha assimilato all'abitazione principale:

- l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale (art. 59, comma 1, lettera e), del d. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) entro il 3° grado (art. ,7 del vigente regolamento I.C.I.);
- le pertinenze dell'abitazione principale (art. 59, comma 1, lettera d), del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e 8 del vigente Regolamento I.C.I.);

Stimata in via presuntiva, e da confermarsi successivamente con apposita certificazione ai sensi della normativa vigente, in € 770.000,00 la perdita di gettito ICI connessa all'esenzione dall'imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed assimilate;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare di:

- a) deliberare l'aliquota anche in misura inferiore al 4 per mille e fino ad un massimo del 7 per mille, diversificando l'imposizione, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati ovvero con possibilità di agevolazione in rapporto alle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro (combinato disposto dell'art 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997);
- b) ridurre l'imposta dovuta per l'abitazione principale fino ad un massimo del 50% ovvero elevare la detrazione fino a Euro 258,23 (L. 500.000), anche limitatamente a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale (art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992);
- c) elevare la detrazione per l'abitazione principale fino alla totale concorrenza con l'imposta dovuta, a condizione che l'aliquota applicata per le abitazioni a disposizione non sia superiore all'aliquota ordinaria (art. 58, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997);
- d) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, Legge 23 dicembre 1996, n. 662);
- e) applicare un'aliquota ridotta per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo sia almeno pari all'ultimo gettito realizzato (art. 4, comma 1, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n. 556);
- f) stabilire aliquote ridotte, fino ad arrivare all'esenzione dell'imposta, a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili sulla base degli accordi tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori (combinato disposto di cui all'art. 2, comma 4, Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dell'art. 2, comma 287, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244);
- g) stabilire aliquote agevolate per una durata di tre anni dall'inizio dei lavori, a favore di proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico ovvero interventi volti alla realizzazione di autorimesse, posti auto o all'utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, Legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- h) applicare l'aliquota del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente delle attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 504/1992);

Visto l'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale testualmente recita:

" 7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del

referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie."

Richiamato inoltre l'articolo 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale estende per tutto il triennio 2009-2011 la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti da legge dello Stato disposta dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, ad eccezione degli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

Preso atto quindi che, l'articolo 1 comma 7 del d.L. n. 93/2008 vieta a partire dall'esercizio 2009 e fino a tutto il 2011 l'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, fatta eccezione per gli aumenti e le maggiorazioni già deliberate ed inserite nello schema del bilancio di previsione (annuale e pluriennale) approvato nei termini di legge per l'esercizio 2009 e quelle relative alla TARSU;

Ritenuto di provvedere in merito, determinando per l'anno 2009 le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili:

- ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE	5,50	%
- ALIQUOTA ORDINARIA	7,00	%
- AREE EDIFICABILI	4,00	%
- UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONI PRINCIPALI CONNESSE - IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA O COLLATERALI - ENTRO IL 3° GRADO	5,50	%
- DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 103,29	

Richiamato l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al consiglio comunale la competenza per l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- di determinare le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2009:

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE	5,50	%
ALIQUOTA ORDINARIA	7,00	%
AREE EDIFICABILI	4,00	%
UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONI PRINCIPALI CONNESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA O COLLATERALI ENTRO IL 3° GRADO	5,50	%
- di determinare, per l'anno 2009, le seguenti **detrazioni** dell'Imposta Comunale sugli Immobili:

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 103,29	
--------------------------------------	----------	--
- di dare atto che ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, viene esonerata completamente dal pagamento dell'imposta a partire dall'anno 2008 l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fatta eccezione per le abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e viene esteso il beneficio dell'agevolazione anche alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale in base al regolamento comunale, a condizione che non

risultino proprietari o titolari di altro diritto reale nello stesso comune di altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

4. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
5. di inviare la presente deliberazione al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.

IL PRESIDENTE
(Filippo Mariani)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Alfonso Migliore)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/03/2009

San Cesario, il 23/03/2009

Il Messo Comunale
GIUSEPPE LUCIANI



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Alfonso Migliore)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

Resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c. 4 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;

Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art.134, c. 3 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18/08/2000).

San Cesario, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Alfonso Migliore)

.....